



# Unione delle Camere Penali Italiane

## Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione

**La confisca per equivalente, la cui natura deve ormai ritenersi ripristinatoria e non punitiva, può essere disposta ex art. 578-bis c.p.p. a condotte antecedenti all'introduzione di tale disposizione, ma nel rispetto del principio di prevedibilità del diritto il mutamento giurisprudenziale sfavorevole non può essere applicato retroattivamente (nota a Cass. Pen. Sez. VI, n. 25200/25)**

### 1. La questione

Con sentenza emessa del 15 luglio 2020 il Tribunale di Roma aveva emesso sentenza di condanna nei confronti di un brigadiere della Guardia di Finanza per più delitti di corruzione commessi nel corso del 2013.

Con la medesima sentenza il Tribunale aveva altresì disposto, ai sensi dell'art. 322-ter c.p. la confisca, qualificata come diretta, della somma di denaro pari a € 30.000 trovata nella cassaforte dell'imputato. Inoltre, in base all'art. 240-bis c.p., era stata disposta la confisca della somma di € 294.207, rinvenuta nella disponibilità dell'imputato in quanto ritenuta sproporzionata rispetto ai suoi redditi e di provenienza non giustificata.

Posto che nelle more del procedimento era maturata la prescrizione dei reati contestati, la Corte d'Appello di Roma aveva emesso sentenza di non doversi procedere provvedendo contestualmente a confermare entrambi i provvedimenti di confisca disposti in primo grado.

Nel proprio ricorso la difesa, sostenendo che entrambe le tipologie di confisca erano state disposte nella forma per equivalente, aveva invocato i principi espressi dalla pronuncia a Sezioni Unite n. 4145/2022 Esposito, in base ai quali la confisca per equivalente, attesa la sua natura sanzionatoria, è inapplicabile retroattivamente in relazione a condotte anteriori all'entrata in vigore dell'art. 578-bis c.p.p. Di conseguenza, posto che i fatti di corruzione contestati si collocavano nel 2013, il ricorrente chiedeva l'annullamento dei capi relativi alla conferma delle confische.

## Unione Camere Penali Italiane

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma  
Tel +39 06 32500588 - [segreteria@camerepenali.it](mailto:segreteria@camerepenali.it) - [www.camerepenali.it](http://www.camerepenali.it)  
C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005



Con riferimento alle doglianze relative alla confisca per sproporzione di € 294.207 la Corte di cassazione ha respinto il ricorso affermando che la Corte d'appello non era incorsa in alcuna violazione del principio di irretroattività.

Invece, con riferimento alla somma di € 30.000 la Corte ha annullato con rinvio il capo relativo alla misura ablativa affidando al Giudice del rinvio il compito di accertare la natura, diretta o per equivalente, della confisca del denaro.

## 2. Le argomentazioni svolte nella pronuncia

La questione di diritto affrontata dalla pronuncia in esame attiene al potere del Giudice dell'impugnazione di mantenere il provvedimento di confisca disposto nella fase precedente, qualora nelle more del procedimento sia maturata la prescrizione del reato. Nel decidere tale questione, la Corte di Cassazione ha dovuto ritornare sul controverso tema dell'applicazione dell'art. 578-bis c.p.p. a condotte antecedenti alla sua entrata in vigore.

Con riferimento alla conferma del capo relativo alla confisca per sproporzione, la pronuncia ha ribadito che la confisca allargata costituisce una misura di sicurezza, ancorché atipica. Ne consegue che essa soggiace alla regola desumibile dal combinato disposto degli artt. 200 e 236 c. p. in base alla quale le misure di sicurezza patrimoniali sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione. Ciò premesso, la Corte ha affermato che la confisca allargata può essere applicata anche in relazione a condotte anteriori all'entrata in vigore dell'art. 578-bis c.p.p. E ciò perché, da un lato la confisca allargata quale misura di sicurezza è sottratta al principio di irretroattività, al contempo, essendo l' art. 578-bis c.p. una norma processuale, essa si applica secondo la regola del *tempus regit actum*. Dunque, con riguardo a tale punto della motivazione, la Corte si è limitata a ricalcare l'orientamento già seguito da precedenti pronunce. In tal senso, si vedano Cass. Pen. Sez. II, 11.7.2024 n. 1729; Cass. Pen. Sez. II, 2.4.2021 n. 19645 e Cass. Pen., 9.1.2020 n. 8785.

Invece, con riferimento all'annullamento con rinvio del capo relativo alla confisca della somma di € 30.000, nella motivazione sono illustrate alcune argomentazioni che appaiono di particolare interesse. In estrema sintesi, fermo restando che alcuni passaggi argomentativi saranno ripresi nel prosieguo, la Corte ha argomentato la decisione nel modo seguente.



La disposizione normativa di cui all'art. 578-*bis* c.p.p., risponde ad un interesse pubblico volto ad evitare che in caso di prescrizione del reato venga vanificato il provvedimento di confisca precedentemente disposto.

Va ricordato che prima dell'entrata in vigore di tale disposizione normativa, i presupposti per la conferma del provvedimento di confisca mediante la declaratoria di estinzione del reato erano stati definiti dall'orientamento giurisprudenziale. Ed in particolare, stabilizzando l'assetto normativo, la pronuncia a Sezioni Unite 26.6.2015 n. 31617, Lucci, aveva chiarito che il Giudice dell'impugnazione in caso di prescrizione del reato, poteva mantenere la confisca diretta ma non quella per equivalente. E questo perché, avendo la confisca per equivalente natura sanzionatoria, si riteneva che la conferma del provvedimento richiedesse necessariamente una sentenza di condanna definitiva non considerandosi sufficiente il mero accertamento incidentale della responsabilità dell'imputato finalizzato alla conferma di un provvedimento di tipo punitivo.

Successivamente, il d.lgs n. 21/2018 attuativo del principio della riserva di codice, ha inserito nel codice di rito l'art. 578-*bis* c.p.p. che peraltro nella originaria formulazione non prevedeva espressamente la possibilità di confermare la confisca per equivalente con la declaratoria di estinzione del reato. Infatti l'art. 578-*bis* c.p.p., nella versione iniziale stabiliva che *“quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'articolo 240-bis del codice penale e da altre disposizioni di legge, il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato”*.

In seguito però, il legislatore ha integrato l'art. 578 -*bis* c.p.p. ponendosi in discontinuità con il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite Lucci. In tal senso, la l. 9 gennaio n. 3/2019 ha aggiunto all'art. 578-*bis* c.p.p., *“o la confisca prevista dall'articolo 322-ter del codice penale”*, modifica che ha attribuito espressamente al giudice dell'impugnazione il potere di confermare, in caso di estinzione del reato, la confisca per equivalente prevista in relazione ai reati indicati dall'art. 322 *ter* c.p.



In ogni caso, come ricordato nella motivazione, l'orientamento della giurisprudenza facendo leva sulla locuzione “*e da altre disposizioni di legge*”, ha chiarito che l'art. 578-*bis* c.p.p. è espressione di un principio generale applicabile in relazione a qualsiasi tipo di confisca. In tal senso, si vedano le pronunce S.U. 30.1.2020 n. 13539 con riferimento alla confisca *ex art.* 44 e Cass. Pen. 4.3.2021 n. 33429 con riguardo alla confisca prevista per i reati tributari.

In buona sostanza la regola stabilizzata dalle Sezioni Unite Lucci secondo la quale la confisca diretta, in quanto misura di sicurezza, può essere disposta anche con la declaratoria di estinzione del reato, non è più stata messa in discussione ed è anzi stata appositamente disciplinata dall'art. 578-*bis* c.p.p.

Diversamente, per quanto riguarda la confisca per equivalente, l'introduzione dell'art. 578-*bis* ha mutato il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite Lucci.

In tale contesto, era sorto un contrasto giurisprudenziale in relazione alla possibilità per il Giudice dell'impugnazione di disporre la confisca per equivalente in caso di estinzione del reato in via retroattiva ovvero per condotte antecedenti all'entrata in vigore dell'art. 578-*bis* c.p.p.

Tale contrasto era stato risolto dalla pronuncia a Sezioni Unite 29.9.2022 n. 4145 Esposito. Detta pronuncia, nel solco di un consolidato orientamento, aveva ribadito che la funzione della confisca per equivalente, pur essendo anche ripristinatoria, doveva comunque leggersi «*in chiave marcatamente sanzionatoria*», con conseguente applicazione dello statuto garantistico della pena ed in particolare del principio di irretroattività. Sulla base di tale premessa, le Sezioni Unite Esposito avevano precisato che con riferimento alla confisca per equivalente la disposizione dell'art. 578-*bis* c.p.p., andava qualificata come norma sostanziale e non meramente processuale ancorché inserita nel codice di rito. Ciò perché, avendo legislativamente previsto la possibilità di disporre la confisca per equivalente anche in caso di estinzione del reato, l'art. 578-*bis* c.p.p. aveva sostanzialmente ampliato i presupposti per l'applicazione di una pena. In conclusione, resolvendo il contrasto giurisprudenziale, la pronuncia Esposito aveva escluso che, con riferimento alla confisca per equivalente, l'art. 578-*bis* c.p.p. potesse essere applicato a condotte antecedenti alla sua introduzione perché ciò



si sarebbe tradotto nella violazione del principio di retroattività in tema di applicazione della pena.

Come sottolineato dalla pronuncia in commento, la premessa logica sulla quale si fondava la pronuncia a Sezioni Unite Esposito, ovvero la natura punitiva della confisca per equivalente, non appare più attuale all'esito della pronuncia a Sezioni Unite 26.9.2024 n. 13783, Massini.

Questa epocale pronuncia, nel risolvere l'annoso contrasto giurisprudenziale riguardante la questione dell'applicazione solidale della confisca per equivalente nell'ipotesi del concorso di persone nei reati, ha colto l'occasione per ristabilire i criteri di distinzione fra la confisca diretta e quella per equivalente.

Limitandoci a quanto di interesse in questa sede, le Sezioni Unite Massini hanno sottolineato che la confisca assume una finalità punitiva soltanto se non si limita a sottrarre il vantaggio patrimoniale che il soggetto ha acquisito mediante l'illecito ma determina, invece, un peggioramento della situazione patrimoniale antecedente alla condotta. Pertanto, posto che la confisca per equivalente si limita ad apprendere l'esatto *tantundem* rispetto al profitto o al prezzo, costituendo un "*surrogato*" di quella diretta, essa ha una natura afflittiva ma non strettamente punitiva.

Del resto, come ricordato nella pronuncia in esame, la autentica natura della confisca per equivalente era già stata oggetto di riflessione da parte della Corte Costituzionale con le fondamentali pronunce 112/2019 e 7/2025. In tali pronunce, la Corte aveva già precisato che la confisca del profitto ha natura ripristinatoria mirando a riequilibrare la situazione patrimoniale riportandola allo stato precedente all'illecito. Pertanto, a prescindere dalla forma diretta o per equivalente attraverso la quale la confisca viene attuata, la misura ha carattere punitivo soltanto se, apprendendo in concreto beni di valore superiore all'arricchimento conseguito dal reo mediante l'illecito, esorbita rispetto alla funzione ripristinatoria.

In definitiva, anche prima delle Sezioni Unite Massini la Corte Costituzionale aveva già chiarito che la confisca per equivalente, se limitata al profitto, non ha un effettivo carattere punitivo.

Come puntualizzato dalla pronuncia in esame, tale nuova prospettiva non può non riflettersi sull'interpretazione dell'art. 578-*bis* c.p.p.



Infatti, una volta stabilito che la confisca per equivalente non costituisce una pena, non vi è più ragione di escludere l'applicazione retroattiva dell'art. 578-bis c.p.p. in relazione a tale tipologia di confisca.

In pratica, alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite Massini, l'art. 578-bis c.p.p. potrebbe essere applicato in via retroattiva a condotte antecedenti alla sua entrata in vigore non solo con riguardo alla confisca diretta ma anche a quella per equivalente.

Tuttavia, come ricordato dalla pronuncia, se la confisca del denaro è stata disposta in forma diretta, la conferma del provvedimento ablativo con la declaratoria di estinzione del reato appare in linea con l'assetto normativo da tempo stabilizzato.

Invece, se l'apprensione del denaro deve qualificarsi come misura per equivalente, secondo la Corte di Cassazione il denaro andrebbe restituito al soggetto «*facendo ancora applicazione dei principi enunciati dalle sezioni Unite Esposito*». E ciò perché l'applicazione in via retroattiva di una confisca per equivalente in caso di prescrizione del reato, «*in radicale difformità con i principi di diritto delle Sezioni Unite Esposito*», costituirebbe un *overruling* sfavorevole.

Infatti, è solo per il radicale cambiamento dell'orientamento giurisprudenziale dovuto alla pronuncia Massini che la confisca per equivalente si ritiene una misura non punitiva. Tuttavia, come puntualizzato dalla pronuncia, se tale ripensamento portasse all'applicazione del disposto di cui all' 578-bis c.p.p. a una confisca di valore per condotte antecedenti all'entrata in vigore di tale disposizione, ciò si tradurrebbe nell'applicazione retroattiva di una tipologia di misura ablativa, ovvero la confisca per equivalente, che prima della Sezioni Unite Massini non si riteneva applicabile in via retroattiva.

E questo comporterebbe una lesione del principio di prevedibilità del diritto, fermo restando che per diritto deve intendersi non solo la norma di produzione legislativa ma anche il formante giurisprudenziale.

In tal senso, nella motivazione si è sottolineato che l'interpretazione giudiziale «*non ha carattere meramente dichiarativo*» ma contribuisce a svelare il significato dell'enunciato normativo creando un affidamento dei consociati sulla stabilità di un determinato



orientamento. Pertanto, proprio a tutela di tale affidamento, è necessario che i giudici si conformino ad un tendenziale rispetto dei propri precedenti

Ne consegue che in caso di un *revirement*, che deve ritenersi possibile per consentire l'evoluzione giurisprudenziale e il suo adattamento al mutare dei tempi, va comunque tutelato l'affidamento del soggetto sul pregresso assetto normativo laddove egli non avrebbe potuto rappresentarsi il mutamento dell'interpretazione.

In conclusione, poiché nel caso di specie la qualificazione come diretta o per equivalente della confisca disposta dal Giudice di primo grado, ne condiziona il mantenimento in fase di impugnazione, posto che solo nel primo caso la misura ablativa potrebbe essere mantenuta per fatti precedenti all'entrata in vigore dell'art. 578 *bis* c.p.p., la Corte di cassazione ha annullato con rinvio il capo relativo alla confisca. Assegnando al Giudice del rinvio il compito di accertare se l'ablazione del denaro debba in concreto considerarsi confisca diretta oppure per equivalente.

Valutazione da svolgere sempre alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite Massini. In tal senso, come sottolineato dalla predetta pronuncia, la confisca diretta del profitto presuppone sempre «*la prova della derivazione dal reato della res oggetto di ablazione*». E questo vale anche nel caso della confisca di denaro ancorché la fungibilità del denaro renda molto difficile provare con rigore la derivazione diretta dal reato. Sulla base di tale premessa, superando un decennale orientamento, la pronuncia Massini ha stabilito che anche con riferimento all'ablazione del denaro, il presupposto indefettibile per qualificare la confisca come diretta, è la sussistenza del nesso di derivazione causale delle somme dal reato. Ne consegue che la confisca del denaro può considerarsi diretta soltanto quando risulta la prova che la somma confiscata è “*proprio quella*” derivata dal reato.

Pertanto, nel caso di specie, il Giudice del rinvio dovrà verificare se la somma di € 30.000 costituisca il profitto diretto dei contestati reati di corruzione.

### 3. Prevedibilità del diritto e irretroattività del mutamento giurisprudenziale sfavorevole

In definitiva, la sentenza ha affermato che la riqualificazione della confisca per equivalente come misura dal carattere ripristinatorio e non punitivo, porta a superare le ragioni che erano



state tenute in considerazione dalle Sezioni Unite Esposito per motivare l'irretroattività dell'art. 578 *bis* c.p.p. con riferimento alla confisca per equivalente.

Infatti, riconoscere che la confisca per equivalente non ha funzione punitiva nella misura in cui si limita a sottrarre l'arricchimento acquisito mediante l'illecito, potrebbe astrattamente aprire alla possibilità di una applicazione retroattiva dell'art. 578- *bis* c.p.p.

Tuttavia, il mutamento giurisprudenziale, a seguito del quale deve ormai ritenersi applicabile la confisca per equivalente in caso di prescrizione anche per fatti pregressi all'introduzione dell'art. 578- *bis* c.p.p., non può essere applicato a condotte poste in essere prima dell'*overruling* posta la necessità di tutelare l'affidamento del soggetto sul preesistente assetto normativo.

L'aspetto più interessante della sentenza in esame attiene proprio alle argomentazioni esposte in ordine al principio di prevedibilità del diritto.

Come è noto, questo canone di matrice convenzionale ha da tempo fatto ingresso nel nostro ordinamento a seguito della pronuncia 14.4.2015 della Corte E.D.U. nella vicenda Contrada. Il ricorrente, all'esito della condanna inflittagli per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, aveva espresso le proprie doglianze in ordine al fatto che la condanna era il risultato di un'evoluzione estensiva della giurisprudenza, risultante dal combinato disposto dell'art. 110 c.p. e dell'art. 416-*bis* c.p., successiva all'epoca in cui si erano collocate le condotte oggetto dell'imputazione.

Il ricorso, dunque, verteva essenzialmente sul fatto che la condanna era la conseguenza di un'evoluzione estensiva della giurisprudenza, successiva all'epoca in cui si erano collocate le condotte oggetto dell'imputazione.

Accogliendo il ricorso, la Corte di Strasburgo ha sottolineato che, nell'infliggere la condanna, la Corte di cassazione era incorsa in violazione del principio di legalità sancito dall'art. 7 C.E.D.U., il cui corollario è la prevedibilità della legge penale in virtù della quale è necessario che l'individuo possa ragionevolmente prevedere, nel momento della commissione del fatto, gli esatti contorni della norma incriminatrice e le conseguenze sanzionatorie delle proprie azioni. Va sottolineato che nella *ratio* dell'art. 7 C.E.D.U., che si rivolge anche a Paesi della Convenzione che ammettono reati di creazione giurisprudenziale, non è rilevante il fatto che



la fonte della norma incriminatrice sia una legge formale o una decisione giudiziale, ma è invece determinante che, quando agisce, il soggetto possa conoscere il precetto e la pena prevista per la sua violazione.

In questa prospettiva sostanzialistica, ciò che conta è che l'individuo possa ragionevolmente prevedere l'indicazione fornita dalla giurisprudenza.

In buona sostanza, il canone convenzionale della prevedibilità è un requisito garantistico in base al quale la norma, che sia frutto di produzione legislativa o dell'elaborazione giurisprudenziale, deve in ogni caso essere chiara e accessibile.

Va altresì ricordato che nel periodo successivo alla sentenza Contrada, la Corte di Cassazione era stata investita da numerosi ricorsi di soggetti condannati per concorso esterno in associazione mafiosa i quali, pur lamentando di essere stati anch'essi sanzionati in base ad una giurisprudenza postuma rispetto ai fatti loro ascritti, non si erano rivolti alla Corte E.D.U.

La Corte Suprema, con la pronuncia relativa ai c.d. "fratelli minori di Contrada", ha respinto le istanze di revisione delle condanne definitive. A prescindere dalle argomentazioni svolte in tale pronuncia, ciò che in questa sede interessa sottolineare è che la Corte, esprimendosi sulla applicabilità del principio convenzionale della prevedibilità nell'ambito del nostro ordinamento, ha precisato che tale principio non è estraneo al nostro ordinamento ma va ricondotto alla nozione di errore incolpevole già elaborata dalla Corte Costituzionale.

Il riferimento è alla nota pronuncia n. 364 del 1988 attraverso la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 c.p. nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile. Non potendo approfondire i contenuti di tale storica sentenza, per quanto rilevante in questo contesto ci si limita a ricordare che l'articolata motivazione si era soffermata sul fatto che l'effettiva possibilità di conoscere la legge penale è un requisito minimo, che si ricava dall'intero sistema costituzionale, per postulare la rimproverabilità e quindi la colpevolezza del soggetto. In estrema sintesi, la Corte Costituzionale aveva precisato che l'inevitabilità dell'errore presuppone l'impossibilità per qualunque consociato di conoscere la legge penale, come nell'ipotesi di un testo legislativo assolutamente oscuro o di un atteggiamento interpretativo degli organi giudiziari "gravemente caotico".



Tornando al canone convenzionale, è evidente che un problema di prevedibilità si pone in tutti i casi in cui vi siano dei contrasti giurisprudenziali e soprattutto qualora vi sia un repentino ed imprevedibile cambio dell'orientamento giurisprudenziale.

L'*overruling* sfavorevole, quindi, qualora dia luogo ad applicazioni retroattive di norme penali costituisce una violazione del canone della prevedibilità.

Per questa ragione, la sentenza in esame ha affermato che l'applicazione retroattiva del mutamento giurisprudenziale comporta una violazione del principio dell'affidamento ponendosi in continuità, anche se come vedremo non del tutto, con la recente sentenza Cass. pen. 26.3.2024 n. 28594, sempre pronunciata dalla Sesta Sezione.

Quest'ultima sentenza, per inciso, in una ipotesi di accesso abusivo a sistema informatico o telematico di cui all'art. 615-ter c.p., ha emesso sentenza di assoluzione. E ciò perché, il fatto contestato si era collocato in un periodo temporale in cui, in base al principio di diritto affermato dalle S.U. Casani, le finalità dell'accesso al sistema si ritenevano irrilevanti. Solo successivamente, le S.U. Savarese avevano stabilito che, se le finalità dell'accesso al sistema non rientravano fra quelle per le quali al soggetto è stata attribuita la facoltà di inserirsi nel sistema, il reato doveva considerarsi configurabile. In pratica, la condotta posta in essere dall'imputato era divenuta rilevante *ex art. 615-ter c.p.* soltanto in base ad un successivo ripensamento delle Sezioni Unite. Pertanto, come ritenuto dalla citata pronuncia n. 28594, in base alla lettura costituzionalmente orientata dell'art. 5 c.p., la mancata conoscenza della nuova interpretazione giurisprudenziale doveva ritenersi scusabile con conseguente esclusione della colpevolezza dell'imputato.

#### 4. Gli aspetti rilevanti in tema di prevedibilità

Limitandoci all'aspetto più rilevante, la pronuncia offre un fondamentale contributo sull'applicazione nell'ambito del nostro ordinamento del principio convenzionale della prevedibilità del diritto con particolare riferimento al profilo del sopravvenuto mutamento giurisprudenziale sfavorevole.



Si tratta di un precedente importante posto che, come sottolineato dalla pronuncia stessa, *«la giurisprudenza di legittimità non ha ancora raggiunto approdi consolidati sul tema del diritto fondamentale dell'imputato alla prevedibilità del diritto giurisprudenziale in ambito penale»*.

In primo luogo, nel contesto delle argomentazioni esposte in ordine a tale principio, appaiono particolarmente interessanti le considerazioni svolte sul valore del formante giurisprudenziale sul presupposto che l'interpretazione del Giudice non ha natura dichiarativa ma contribuisce in modo fondamentale a cristallizzare la regola di diritto.

Peraltro, come riconosciuto dalla pronuncia, affidare all'interpretazione giurisprudenziale tale ruolo, fa sorgere la necessità di un contemperamento fra la inevitabilità del mutamento giurisprudenziale ed il rispetto dei diritti fondamentali dell'imputato.

*In primis*, la sentenza ha posto l'attenzione sul fatto che l'interpretazione giudiziale *«è strutturalmente rivolta a fatti commessi nel passato»*. Inoltre, come giustamente rilevato, il mutamento giurisprudenziale *«non conoscendo forme di pubblicazione ufficiale, quali quelle previste per la legge e per le sentenze della Corte Costituzionale, non sempre è percepibile nitidamente»*. E ancora, richiamando la pronuncia della Corte Costituzionale n. 230/2012, la motivazione ha precisato che *«la tutela dell'imputato a fronte dell'overruling sfavorevole non è garantita dalla disciplina della successione di leggi penali nel tempo»*.

A fronte di tali considerazioni, la pronuncia ha sottolineato che il mutamento giurisprudenziale sfavorevole non può avere efficacia retroattiva perché ciò comporterebbe una violazione del principio di prevedibilità del diritto.

Come già ricordato, la sentenza in esame si è posta in conformità con la pronuncia n. 28594/2024 di recente emessa in tema di accesso abusivo a sistema informatico o telematico, già in precedenza ricordata.

Tuttavia, pur essendo le due pronunce analoghe nell'affermazione della irretroattività del mutamento giurisprudenziale sfavorevole, è nella applicazione pratica del principio di prevedibilità che si riscontra una significativa differenza. Infatti, nella sentenza n. 28594/2024 la violazione del principio di prevedibilità è stata risolta sul piano dell'elemento soggettivo, seguendo l'impostazione tracciata nella sentenza, in precedenza menzionata, dei c.d. "fratelli minori" di Contrada.



Nel caso di specie, invece, come precisato nella motivazione, l'applicazione della confisca pur postulando la commissione di un reato non richiede la verifica dell'elemento soggettivo del reato.

Di conseguenza, la pronuncia in esame non ha fatto ricorso alla scusabilità dell'errore dell'imputato *ex art. 5 c.p.* ma ha invece affermato che il canone convenzionale della prevedibilità attiene alla necessità che la base legale «*così come definita anche dal diritto vivente*» abbia le caratteristiche della chiarezza e della precisione.

In secondo luogo, ed è questo un altro aspetto da segnalare, nella motivazione si è correttamente affermato che il principio convenzionale di prevedibilità affonda le sue radici non solo nell'art. 7 CEDU ma anche nell'art. 1 Prot. 1 CEDU, il quale stabilisce che nessuno può essere privato della proprietà se non alle condizioni «*previste dalla legge*». Ed in tal senso, la motivazione ha precisato che il rimedio per garantire la prevedibilità delle conseguenze sanzionatorie per l'imputato, a fronte del mutamento giurisprudenziale imprevedibile, è costituito «*da un'interpretazione dell'art. 578-bis c.p.p. conforme all'art. 7 CEDU e all'art. 1 Prot. 1 CEDU*».

Tuttavia, alla luce del caso concretamente deciso, la sentenza finisce per riconoscere che la base legale deve essere precisa non solo in relazione alle pene, che ricadono nell'alveo di tutela dell'art. 7 CEDU, ma anche con riguardo a quei provvedimenti che, pur non essendo strettamente punitivi, incidono comunque sulla proprietà individuale e per i quali valgono le garanzie di cui all'art. 1 Prot. 1 CEDU. A ben vedere, infatti, la Corte in nome del principio di prevedibilità ha escluso l'applicazione retroattiva dell'art. 578-bis c.p.p. non con riferimento ad una pena, tale non potendo più essere considerata la confisca per equivalente, bensì in relazione ad un provvedimento ablativo di natura ripristinatoria. A rigore, dunque, non è in questione il divieto di retroattività delle pene sancito dagli artt. 25, 2 co. Cost e 7 CEDU ma piuttosto la prevedibilità della base legale dei provvedimenti non costituenti sanzioni penali ma incidenti sulla proprietà cui fa riferimento l'art. 1 Prot. 1 CEDU.

E si osserva che in linea generale la valorizzazione del principio di prevedibilità con riferimento all'art. 1 Prot. 1 CEDU, ha notevole importanza in relazione a tutte quelle



confische, fra le quali quelle di prevenzione, che non essendo considerate misure penali non godono della tutela garantita dagli artt. 25, 2 co. Cost e 7 CEDU.

Pertanto, la sentenza in commento si inserisce nell'alveo di un orientamento, che meriterebbe di svilupparsi con maggiore decisione, teso ad applicare il principio della prevedibilità con specifico riguardo ai provvedimenti ablativi della proprietà che non sono considerati pene in senso stretto.

Al riguardo, non si può non richiamare la nota pronuncia 24/2019 nella quale la Corte costituzionale ha da tempo sottolineato che anche «*al di fuori della materia penale*» non può escludersi l'esigenza di predeterminazione delle condizioni in presenza delle quali può essere limitato un diritto costituzionalmente e convenzionalmente protetto. Con la conseguenza che, come affermato in tale sentenza, eventuali ipotesi di sequestro e confisca prive dei requisiti di chiarezza e precisione si porrebbero in contrasto con l'art. 42 Cost e con l'art. 1 Prot. 1 CEDU.

Sempre nella prospettiva della valorizzazione del canone di prevedibilità in relazione a misure ablativo non penali, e segnatamente in materia di confisca allargata, va altresì ricordata la pronuncia a Sezioni Unite 26.10.2023 n. 8052. Si tratta della pronuncia che ha risolto la questione dell'efficacia intertemporale della l. 17.10.2017, n. 161 la quale ha inserito nell'ambito dell'art. 240 bis c.p. la previsione secondo la quale «*il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale*».

Tale pronuncia delle Sezioni Unite, richiamando ampiamente la sentenza 24/2019 della Corte, ha ribadito che la previsione legale delle fattispecie di confisca di prevenzione deve soddisfare i requisiti di accessibilità e prevedibilità in modo da consentire ai destinatari di prevedere la futura applicazione di misure che, pur non appartenendo a pieno titolo alla “*materia penale*”, costituiscono comunque delle misure gravemente incidenti sui diritti individuali. Va a questo punto precisato che già la pronuncia della Corte Costituzionale n. 33/2018 aveva ricondotto la confisca allargata nell'alveo delle forme “*moderne*” di confisca che poggiano «*su una presunzione di provenienza criminosa di beni posseduti dai soggetti condannati per taluni reati, per lo più (ma non sempre) connessi a forme di criminalità organizzata*». Tale misura



sarebbe dunque collocabile all'interno del «*genus della confisca di beni di sospetta origine illecita*» e si caratterizzerebbe per il «*diverso e più ridotto standard probatorio*». Successivamente la pronuncia della Corte costituzionale n. 24/ 2019 ha confermato la similitudine fra le due forme di confisca. Da tale assimilazione, secondo le citate Sezioni Unite n. 8052 ne consegue che anche in relazione alla confisca per sproporzione assume rilievo il requisito garantistico della prevedibilità.

In conclusione, la sentenza oggetto di questa analisi va tenuta in considerazione posto che, in coerenza con pochi ma autorevoli precedenti, rappresenta una interessante applicazione del principio convenzionale della prevedibilità in materia di confisca.

Roma, 4 settembre 2025

L'Osservatorio Misure patrimoniali e di prevenzione